

## **ART. 1.        *NORMATIVA D'USO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ***

### **1.1        *Prescrizioni geologiche relative all'intero territorio comunale***

#### **1.1.1        *Obbligo della relazione geologica e geotecnica***

In sede di presentazione di piani attuativi, di richiesta dei permessi di costruire, di denuncia d'inizio attività od altri titoli abilitativi di interventi edilizi, deve essere prodotta come parte integrante del progetto la documentazione geologica e geotecnica e le verifiche sismiche prescritte dalla normativa vigente (alla data di redazione del presente documento tale normativa è costituita principalmente dal D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa Circ. della C.S.LL.PP. n. 617 del 2.02.2009).

Tale obbligo non sussiste per i seguenti interventi edilizi:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non prevedano interventi sulle strutture di fondazione e di sostegno esistenti o la realizzazione di nuove strutture di fondazione e di sostegno;
- interventi di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti) relativi ad installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, per la cui installazione non sono previsti scavi di fondazione.

#### **1.1.2        *Contenuti minimi della relazione geologica e geotecnica***

La documentazione geologica e geotecnica deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

- a) gli studi, le indagini e le modellazioni geologiche e geotecniche devono essere adeguate per contenuti e grado di approfondimento al livello progettuale degli interventi e gli elaborati devono essere redatti e firmati da professionista abilitato.
- b) le caratteristiche progettuali delle opere oggetto di relazione geologica e geotecnica devono corrispondere a quelle definitive previste per gli interventi; nel caso in cui la valutazione geotecnica sia effettuata su più ipotesi progettuali (ad esempio diversi tipi di fondazioni), deve essere esplicitata dal progettista in apposita dichiarazione la scelta progettuale definitiva tra quelle valutate.
- c) la relazione geotecnica deve essere riferita univocamente all'intervento per la quale è prescritta; in essa devono sempre essere indicate graficamente su cartografia a scala di dettaglio adeguato:
  - la localizzazione dell'intervento;
  - la localizzazione delle indagini in sito effettuate;
- d) nel caso di caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo della sola raccolta di notizie e dati riguardanti zone già note sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione, dovrà essere sempre fornita documentazione completa delle notizie e dati utilizzati per le scelte progettuali.

Le valutazioni progettuali devono riguardare l'opera sia in fase di realizzazione

dell'intervento (ossia in fase di cantiere), sia per la vita economica dello stesso.

#### *1.1.3 Aree produttive dismesse e/o bonificate*

Per interventi che ricadono anche parzialmente in aree produttive dismesse, deve essere prodotta, come parte integrante del progetto un'apposita relazione tecnica riportante gli esiti di un'indagine ambientale preliminare.

Tale indagine deve essere finalizzata alla verifica di compatibilità dello stato qualitativo delle matrici ambientali comprese entro le aree produttive dismesse (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico.

L'indagine ambientale deve portare al rilascio di una liberatoria ambientale da parte degli enti di controllo pubblici che devono essere interessati fin dall'inizio: in prima istanza, Arpa competente per territorio, nel caso di indagini preliminari che diano un esito di non contaminazione; Provincia di Milano, nel caso in cui i risultati dell'indagine preliminare dovessero evidenziare delle contaminazioni a carico del suolo e sottosuolo, per le quali debba quindi essere avviata la procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso di ambiti che interessano aree già bonificate e/o in attesa di provvedimento formale, è necessario presentare una Relazione geologico-tecnica secondo quanto previsto al punto 1.1.2, di maggiore dettaglio laddove la bonifica ha previsto ritombamenti con materiale estraneo, ancorché idoneo ai sensi della normativa vigente.

#### *1.1.4 Vulnerabilità della falda.*

Per tutti quegli interventi che costituiscano potenziali centri di pericolo per la falda, quali ad esempio:

- allevamenti zootecnici,
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- stazioni di servizio e/o accumulo carburanti

si richiede di integrare gli elaborati progettuali con le misure e le opere che si ritengono adeguate per la protezione degli acquiferi da infiltrazione di contaminanti dalla superficie.

## **1.2 Prescrizioni relative alle singole zone di fattibilità geologica**

### **1.2.1 Zone con classe di fattibilità F2**

In questa zona si possono riscontrare limitazioni alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, legate alla scarsa conoscenza dei materiali nei primi metri di sottosuolo. Le indagini devono essere mirate a escludere la presenza di orizzonti incoerenti potenzialmente poco addensati e di elementi di potenziale vulnerabilità dell'acquifero, almeno fino alla profondità di sicurezza per l'imposta delle strutture di fondazione.

Infatti, dalle relazioni geotecnica e geologica dovranno derivare specifiche scelte progettuali finalizzate ad evitare fenomeni quali:

- cedimento dei fronti di scavo per inadeguatezza dei dispositivi di sostegno;
- lesioni alle strutture per cedimento differenziale dei terreni sottoposti a carico fondazionale.

Sono inserite in questa classe di Fattibilità F2 anche le zone che ricadono all'interno delle Fasce di rispetto di Polizia Idraulica, soggette quindi alla relativa vincolistica espressa nel Regolamento di Polizia Idraulica attualmente vigente, al quale si rimanda.

In queste fasce deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05 e succ.mm.ii., senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

### **1.2.2 Zone con classe di fattibilità F3**

In questa zona sono state riscontrate limitazioni alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, legate principalmente alla vulnerabilità dell'acquifero (**F3a**) ovvero alla presenza di prescrizioni limitative in aree sottoposte a processi di messa in sicurezza permanente (**F3b**) o ad aree interessate in modo marginale da edificazione (**F3c**).

Per queste zone sono vigenti le prescrizioni di cui all'art. 1.1. con le seguenti specifiche: tenendo conto della tipologia di vulnerabilità idrogeologica e geotecnica dei terreni, dalle relazioni geotecnica e idro-geologica dovranno derivare specifiche scelte progettuali finalizzate ad evitare fenomeni quali:

- cedimento dei fronti di scavo per inadeguatezza dei dispositivi di sostegno;
- lesioni alle strutture per cedimento differenziale dei terreni sottoposti a carico

fondazionale;

- o possibili fenomeni di veicolazione di sostanze inquinanti verso la falda

In relazione al rischio legato alla vulnerabilità idrogeologica, si suggeriscono, per tutti gli interventi edilizi previsti in progetto, l'adozione di scelte progettuali che evitino aggravii delle condizioni di rischio della falda o, in alternativa, che utilizzino dispositivi attivi o opere specifiche di tutela delle acque sotterranee.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia del grado di rischio che determina l'ambito di vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio idrogeologico.

## **ART.2        *NORMATIVA DERIVANTE DALLA CARTA DEI VINCOLI***

Per la vincolistica:

- vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrico minore
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
- Vincoli derivanti da provvedimenti e certificazioni ambientali di aree produttive dimesse e bonificate o messe in sicurezza

Si rimanda al Capitolo 2 della Relazione tecnica dello Studio geologico, idrogeologico e sismico (Elaborato 1) e alla relativa cartografia (Tavola 3 e Tavola 4).

Studio tecnico-ambientale

dott. Aldo Sbrana

